

REP. N° 105 del 09.09.2015

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 11 - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO

CONTRATTO

RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI

AL D. Lgs. 9 APRILE 2008 n° 81, E D. Lgs. 3 AGOSTO 2009 n° 106 PER IL

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE,

SERVIZIO 11 - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO,


DISTRETTI FORESTALI N° 1,2,3,4,5,6 E 7 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO E

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELL'UFFICIO SERVIZIO

PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO.

CIG X2B157F5C3

L'anno duemilaquindici il giorno 03 (Tre) del mese di settembre presso la sede del Servizio 11 - Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, in via Giovanni XXIII° n° 170, innanzi a me Ing. Federico PIAZZA, nato a Ribera (AG) il 11.08.1956, che interviene nella qualità di Dirigente del Servizio di Agrigento, Cod. Fisc. 80012000826, nel presente atto denominato semplicemente *Amministrazione*, senza l'assistenza di testimoni per avervi i componenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro,



2106.90.80
E' PRESENTE

- il Dr. Salvatore SCHILLACI nato a Palermo il 07.12.1976 e ivi residente in Via Giovanni Bocchieri n° 14, per presenziare alla stipula del contratto di assegnazione dell'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, e D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106 per il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 11 - Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, distretti forestali n° 1,2,3,4,5,6 e 7 della provincia di Agrigento e personale dell'Amministrazione Regionale dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, nel seguito del presente atto denominato semplicemente *medico competente*;

PREMESSO:

che con elenco protocollo n° 7432 del 07.08.2015 sono state invitate, con posta elettronica certificata, tramite PEC dell'U.S.T. di Agrigento ustagrigento@pec.it a presentare offerta a mezzo di procedura negoziata mediante affidamento ad operatori economici per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, e D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106 per il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 11 - Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, distretti forestali n° 1,2,3,4,5,6 e 7 della provincia di Agrigento e personale dell'Amministrazione Regionale dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento;

- che con verbali rep. n° 102 del 26.08.2015, n° 103 del 27.08.2015 e n° 104 del 31.08.2015, la Commissione, giusta nomina prot. n° 7730 del 25.08.2015, ha dichiarato la provvisoria aggiudicazione della procedura

negoziata mediante affidamento ad operatori economici per il servizio *de quo* al Dr. Salvatore Schillaci;


- che con nota prot. del 31.08.2015, tramite PEC dell'UST di Agrigento, è stata notificata l'aggiudicazione provvisoria e contestualmente è stato invitato a presentarsi per il giorno 03.09.2015 alle ore 10,00 per la stipula del contratto;

- che con Determina a contrarre n° 09 del 04.08.2015 è stato accertato che ricorrono le condizioni previste dal comma 10 e 11 dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 27 comma 3 del "Disciplinare per l'esecuzione dei lavori in economia e l'acquisizione di beni e servizi" approvato con D.A. n° 22/G del 12.03.2014 e notificato con nota prot. n° 4687 del 02.04.2014, tramite affidamento diretto giusto comma 11 art. 125 del D.Lgs 163/2006, al fine di consentire il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

- che nell'ambito del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 11 - Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, si è ritenuto necessario procedere, al fine di consentire il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, nell'affidamento degli incarichi di medico competente addetto alla sorveglianza sanitaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1 - Oggetto, finalità e descrizione del servizio

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di medico competente, nonché della sorveglianza sanitaria dei lavoratori forestali dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e del D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106, che prescrivono misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

L'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, affida quindi al medico competente, che interviene nel presente contratto e che accetta senza riserva alcuna, il servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria così come previsto dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106, per i lavoratori utilizzati nei distretti forestali n° 1,2,3,4,5,6 e 7 della provincia di Agrigento e personale dell'Amministrazione Regionale dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento;

Il medico competente si impegna di espletare le prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le prestazioni che formano oggetto del contratto sono riportate nello specifico "*Protocollo sanitario personale di ufficio ed operai forestali*", che facendone parte integrante, si allega. (allegato A).

La sorveglianza sanitaria di cui al Protocollo Sanitario adottato dal Dipartimento, verrà eseguita su tutti i lavoratori forestali dei Distretti interessati, operanti nel settore dei lavori forestali e di sistemazione idraulico-forestale, assunti ai sensi della L.R. 15.05.1996, n° 16 e della L.R. n° 14/2006 e successive modifiche e integrazioni, che prestano la propria

attività a servizio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,, Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento.

Il medico competente si obbliga a eseguire tutte le prestazioni, nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate in vigenza del presente contratto.

Ove dovessero essere necessari, al fine di esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica, accertamenti specialistici, strumentali e/o di laboratorio non indicati negli accertamenti prescritti dal protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico potrà avvalersi di specialisti di propria fiducia, che saranno proposti ed assentiti dall'Amministrazione, che ne sopporterà gli oneri.

Art. 2 - Destinatari, espletamento, sedi e caratteristiche del servizio.

Destinatari del servizio sono tutti gli operai forestali appartenenti al contingente di garanzia occupazionale di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), b) e c), della L.R. n° 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 44, comma 7 della L.R. n° 14/06. Il numero dei lavoratori che presumibilmente saranno interessati dall'attività di sorveglianza sanitaria, distinti per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, è costituito da operai 151[^], operai 101[^] e operai 78[^].

La sorveglianza sanitaria, nella sua globalità si riferisce, invece, all'insieme dei cantieri forestali di tutti i Distretti Forestali della provincia.

Le qualifiche e mansioni nelle quali vengono utilizzati i lavoratori forestali presso i cantieri dello scrivente Ufficio, vengono nel seguito riassuntivamente elencate: 1) Capo squadra forestale; 2) Addetto ai mezzi meccanici; 3) Motoseghista; 4) Decespugliatorista; 5) Vivaista specializzato



e qualificato; 6) Conduttore di macchine ed attrezzature agricole o forestali;
7) Muratore specializzato; 8) Costruttori muretti a secco; 9) Fabbro; 10)
Addetto Opere Accessorie; 11) Addetto Utilizzazioni boschive; 12) Operaio
comune (bracciante forestale); 13) Falegname; 14) Varie qualifiche come da
protocollo sanitario allegato.

Il servizio è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità risultanti dalla norma di settore vigente (D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
e D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106).

Art. 3 - Studio medico ed attrezzature

Il medico competente espletterà la sorveglianza sanitaria, presso gli studi
medici dislocati nelle sedi di cui all'art. 4 del bando, in possesso delle
autorizzazioni previste dalle normative e regimi autorizzativi vigenti,
provvisto di attrezzatura medica idonea ed adeguata al progresso scientifico
e tecnologico.

Tutto l'arredo di studio medico, le attrezzature tecniche e le macchine di tipo
medico, nonché il materiale di consumo, sia medico, igienico, sanitario, di
cancelleria ed ogni altro mezzo, bene, materiale e quant'altro necessario,
anche se qui non espressamente citato, sono a carico del medico
competente, così come le spese relative ad eventuale personale collaborante
di studio e ogni eventuale altra spesa, compresi i trasporti e gli spostamenti
del medico competente, eventualmente necessari.

Art. 4 - Caratteristiche e finalità del servizio

La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:

a) visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni

al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, è stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;


c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente, correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche sopra dette non possono essere effettuate in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche compreso il rilascio del giudizio di idoneità dovranno essere completate entro il termine massimo di sette giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione via fax, al medico competente, degli elenchi dei lavoratori e/o nulla-osta, di cui al successivo art. 9, da sottoporre



ad accertamento.

Il servizio di cui al presente affidamento, quale obbligo del controllo sanitario, è disposto dal protocollo sanitario approvato con Deliberazione n° 81 del 23/03/2000 della Giunta Regionale, di presa d'atto dell'intesa sottoscritta dai rappresentanti degli Assessorati Regionali del Lavoro, dell'Agricoltura e Foreste e della Sanità.

La sorveglianza sanitaria di cui al presente affidamento, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106 , sarà altresì effettuata dal medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive Europee, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alla normativa vigente e al Documento di Valutazione dei Rischi, considerato comunque come elemento dinamico e non statico. Ove si realizzino nuove previsioni, oneri o incombenze per l'aggiornamento dello stesso, le voci non comprese nel tariffario richiamato al successivo art. 6 e facente parte del presente contratto, saranno concordate tra le parti facendo sempre riferimento ai tariffari ufficiali del settore sanità pubblica.

Art. 5 - Ulteriori adempimenti di legge

Il medico competente, incaricato con il presente contratto per i compiti di cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 9 aprile 2009 n° 81 e del D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106, inoltre:

a) effettua gli accertamenti sanitari preventivi ai sensi dell'art. 41 del citato

D. Lgs. n° 81/2008, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato il lavoratore, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) effettua gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

c) istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità, per tutto il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso lo studio del medico competente con salvaguardia di segreto professionale;


d) prescrive, a suo insindacabile giudizio, esami clinici, biologici e indagini di diagnostica strumentale mirati al rischio lavorativo e può avvalersi, per fondati motivi, della consulenza dei medici specialistici;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Fornisce, altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione clinica;

g) comunica, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e di protezione, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;



- h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo degli elementi di esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera "a" del presente articolo, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- j) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- k) collabora all'attività di formazione e informazione;
- l) qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti, esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Art. 6 – Importo di contratto

L'importo per l'affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente viene così definito:

importo a base d'asta del servizio € 23.824,69 (Euro ventitremilaottocentoventiquattro/69);

percentuale di ribasso offerto 54,00% (cinquantaquattro/00 per cento);

importo a dedurre la percentuale del ribasso d'asta del 54,00% pari ad € 12.865,30 (Euro dodicimilaottocentosessantacinque/30);

importo netto pari ad € 10.959,36 (Euro diecimilanovecentocinquantanove/36).

L'importo di € 10.959,36 (Euro diecimilanovecentocinquantanove/36) trova

la copertura finanziaria sul Capitolo 155316, esercizio finanziario 2015, giusta nota prot. 14741 del 04.08.2015.

Non è prevista alcuna variazione e/o revisione del prezzo pattuito e non trova applicazione l'articolo 1664 comma 1 del C.C.. Non è dovuta alcuna anticipazione.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ove dovuta, trattandosi di prestazioni sanitarie non assoggettate a tale obbligo.

Non è prevista alcuna variazione e/o revisione del prezzo di aggiudicazione e non trova applicazione l'articolo 1664 c. 1 del C.C.. Non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 7 - Durata del servizio

Il sopra citato affidamento decorrerà dalla data di stipula del presente ed avrà la durata fino al 31.12.2016. Sono a carico del medico competente tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni del presente bando, ivi compresi gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, viaggio per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.

Art. 8 – Responsabilità e garanzie assicurative

Il medico competente è responsabile per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, ivi comprese le eventuali sanzioni di cui all'art. 58 del D. Lgs n° 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Obblighi dell'Amministrazione

L'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, ai fini dello svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, nella duplice veste di soggetto



affidante il servizio e di datore di lavoro procederà, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa a:

1) comunicare al medico competente le nuove assunzioni ed i cambi di mansione;

2) comunicare numero, tipo e data, di eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti;

3) inviare direttamente, la nota di richiesta avviamento manodopera bracciantile forestale da assumere, avente il valore di notifica al medico competente, dell'avvio di una procedura di avviamento - assunzione, ai fini della necessaria programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria e unitamente allo stesso, del conseguente calendario delle visite mediche;

4) inviare, appena in possesso dell'Amministrazione, nulla-osta di avviamento emesso dall'Ufficio per l'Impiego; le visite dovranno essere effettuate durante il 1° giorno di avviamento, al fine di procedere alla visita medica in costanza di rapporto di lavoro e in caso di inidoneità, il medico competente dovrà comunicare immediatamente la stessa all'Amministrazione.

5) formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs n° 81/2008 e s.m.i., una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti.

Art. 10 – Norme diverse

Il medico competente si impegna ad effettuare tutti gli esami clinici, strumentali e le visite specialistiche di cui al presente contratto, nonché quelli che riterrà necessarie in relazione al caso di specie.

Gli esami e le visite di cui sopra dovranno essere espletati

contemporaneamente e contestualmente alla visita medica.

È fatto obbligo al medico competente, prima di effettuare qualunque accertamento clinico, strumentale o la visita specialistica richiesta, ad accertare l'identità dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria mediante un valido documento di riconoscimento.

Il medico competente, con la firma del presente contratto, dichiara esplicitamente di conoscere organizzazione ed attività di lavoro dell'Amministrazione e non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento dell'attività, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.


La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte del medico competente, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme di settore vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento di sorveglianza sanitaria.

Art. 11 - Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento sarà esclusivamente tramite mandato diretto intestato al Dr. Schillaci Salvatore, presso l'istituto di credito che verrà indicato, a ricezione di dettagliata fattura e relativa documentazione allegata, dove dovrà essere riportato il numero di CIG, CUP ed il n° di codice IBAN dedicato.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio, sarà effettuato solo dopo aver adempiuto agli obblighi di cui alla Legge 134/12 art. 18 e s.m.i. e dell'art. 68 della L.R. n° 21 del 12.08.2014..

Detta documentazione è composta da elenco nominativo in duplice copia,



numerato progressivamente, degli operai sottoposti a visita preventiva e da un elenco di quelli sottoposti a visita periodica, contenente ognuno la data della visita, le generalità del lavoratore, la mansione per la quale viene espresso il giudizio di idoneità, le prestazioni effettuate, controfirmati in ogni sua parte dal Medico competente. L'Amministrazione, tramite R.U.P./Datore di lavoro e Direzioni lavori incaricata, provvederà successivamente a verificare la regolarità delle prestazioni mediche eseguite.

Art. 12 - Divieto di subappalto

E' fatto divieto al medico competente di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto, in danno dello stesso.

Art. 13 - Risoluzione

L'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure previste dalla norma di settore vigente, nei seguenti casi, in danno del medico competente:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio affidato;
- b) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente accertata a carico del medico competente;
- c) inosservanza dei tempi indicati dall'Amministrazione nell'eseguire la sorveglianza sanitaria, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la regolare funzionalità della attività dei cantieri forestali;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

e) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche del contratto ed allo scopo del servizio affidato;

f) perdita, da parte del medico competente dei requisiti per l'espletamento del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

g) mancata attivazione in tempo utile, da parte del medico competente ,per l'espletamento dell'attività nei termini contrattuali;

h) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme di settore.


Il medico competente è sempre tenuto al risarcimento dei danni a esso imputabili. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto il medico competente, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione, dovrà provvedere a ultimare tutte le attività in corso inerenti il contratto.

Art. 14 – Controversie, clausola compromissoria e foro competente

Il presente contratto è regolamentato dalle norme del Codice Civile in materia di risoluzione dei contratti.

Tutte le controversie connesse con l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto saranno preventivamente composte con accordo bonario e di buona fede tra le parti. Ove sia stato esperito con esito negativo il tentativo di accordo bonario, le parti possono deferire la controversia a un collegio arbitrale secondo la disciplina dell'art. 241 commi 2,3,4,5 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché degli artt. 808, 808 quater, 810 e ss. del codice di procedura civile in materia di rito arbitrale.

In mancanza, la parte che ha avanzato l'istanza di arbitrato potrà chiedere,



mediante ricorso, che l'arbitro venga nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 comma 2 del c.p.c.

In ogni caso, qualora una delle parti declini la richiesta di arbitrato della controparte ricorrendo a domanda giudiziale, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

In nessun caso il medico competente potrà sospendere o rallentare l'espletamento del servizio nel corso dei giudiziari di cui sopra, pena la immediata risoluzione del contratto.

Art. 15 – Penali

Nel caso di ritardo nell'espletamento delle visite mediche, rispetto ai termini di cui all'art. 4 del presente contratto, si applicheranno le seguenti penali:

- 10% sul costo visita contrattuale per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo;
- refusione del salario e oneri previdenziali e contributivi dei lavoratori interessati, come da C.C.N.L. lavoratori forestali;
- rescissione del contratto nel caso di reiterati e immotivati ritardi sui termini di cui all'art. 4, del presente contratto.

Art. 16 - Riservatezza e consenso al trattamento dei dati personali

Il medico competente soggiace alle previsioni e limitazioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali". Lo stesso è individuato, come da documento su "Disposizioni minime sulla sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza" redatto dall'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento, come da specifica previsione normativa, quale soggetto responsabile del trattamento di dati personale di tipo sensibile (dato

sanitario) e si impegna ad osservare la massima riservatezza e sicurezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite, nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal citato D. Lgs. n° 196/2003.


Il medico competente resta obbligato affinché le attività di cui al presente contratto siano condotte nel pieno rispetto della normativa vigente, in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, anche per quanto riguarda le comunicazioni/notificazioni, quando previste, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancanza del presupposto di legge. Fornisce inoltre, con la firma del presente atto, il consenso ai sensi di legge al trattamento dei dati personali per l'esclusiva esigenza di stipula dello stesso contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Si comunica che questo Ufficio provvederà alla pubblicazione prevista dalla Legge 134/12 art. 18 e pertanto, il presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione sul sito Istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia dello stesso titolo (Amministrazione aperta).

Art. 17 – Richiamo di norme generali

Il medico competente è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti le prestazioni.



Il medico competente dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Il medico competente è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Inoltre, Il medico competente si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici, ove dovuti, nonché ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 18 – Clausola di salvaguardia e autotutela.

Si concorda tra le parti che il contratto sarà risolto in via unilaterale d'ufficio nel caso di sopravvenienza di provvedimenti di annullamento o di censura del bando di gara emessi da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, sulla base di istruttoria in corso ma non ancora definita.

Viene espressamente inteso e pattuito che, in caso di risoluzione unilaterale d'Ufficio, resta tassativamente escluso ogni diritto o pretesa al risarcimento di danni, mentre sarà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle eventuali prestazioni di sorveglianza sanitaria effettuate fino alla risoluzione, nonché il rimborso delle sole spese documentate, sostenute per la partecipazione alla gara e per la presente stipula.

Art. 19 – Clausola espressa di recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di recedere dal presente contratto per giusta causa ovvero per ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria, ovvero in qualunque altra sopravvenienza di causa di forza maggiore.

In tal caso, ove consentito dalla situazione giuridico-materiale, è sempre dovuta la comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Si applicano in ogni caso gli artt. 1373 comma 2° e 2237 comma 1° del Codice Civile.

Art. 20 – Spese contratto

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, ecc.) sono a totale carico del medico competente.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di carattere sanitario cui al presente contratto non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 21 – Regime legale

Il presente contratto, per quanto qui non espressamente disciplinato, è soggetto alle norme del codice civile ed in particolare alle disposizioni degli artt. da 2229 a 2238, nonché alle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 per quanto di ragione e compatibilità con la specifica natura del servizio affidato.


Art. 22 - Firma

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti.



Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in quattro copie.

Il Medico Competente
Dr. Salvatore SCHILLACI




Il Dirigente del Servizio
Ing. Federico PIAZZA



Conferma di sottoscrizione clausola contrattuale

Le parti dichiarano espressamente di approvare gli art. 18 - Norma temporanea di salvaguardia - e 19 - Clausola espressa di recesso -, relativo all'eventuale rescissione e sottoscrivono in proposito, per espressa conferma di accettazione.

Il Medico Competente
Dr. Salvatore SCHILLACI



Il Dirigente del Servizio
Ing. Federico PIAZZA





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 11° UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTOPROTOCOLLO SANITARIO PERSONALE UFFICIO ED OPERAI
FORESTALI

| N° | QUALIFICA O MANSIONE | SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA *(VEDI NOTA) |
|-------|---|---|---|
| 1 | Capo squadra forestale L.T.I. e B.A. (151, 101, 78) Operai forestali qualificati e/o comuni Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) <80 rischio assente 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave Movimentazione ripetuta degli arti e Movimentazione dei Carichi | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG | Annuale Annuale Annuale Annuale |
| 1 bis | Capo squadra forestale L.T.I. e B.A. (151, 101, 78) Operai forestali qualificati e/o comuni Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) Lex (8h) dB(A) <80 rischio assente Movimentazione ripetuta degli arti e Movimentazione dei Carichi | Visita Spirometria Visita cardiologica con ECG | Annuale Annuale Annuale |
| 2 | Operaio specializzato Addetto ai mezzi meccanici Motoseghista Decespugliatorista Addetto alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali) Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave Vibrazioni mano braccio (HAV) | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG | Annuale Annuale Annuale Annuale |
| 3 | Vivaista specializzato e/o qualificato Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave Quando si utilizzano motocoltivatori, trattori, frese. Vibrazioni corpo intero (WBV) | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG <u>In caso di utilizzo sostanze chimiche aggiungere i seguenti esami del sangue:</u> Emocromo completo Creatina Transaminasi | Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | Costruttori muretti a secco Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG | Annuale Annuale Annuale Annuale |
| 5 | Muratore specializzato Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG <u>In caso di utilizzo sostanze chimiche aggiungere i seguenti esami del sangue:</u> Emocromo completo Creatina Transaminasi YGT | Annuale Annuale Annuale Annuale |
| 6 | Falegname Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG <u>In caso di utilizzo sostanze chimiche e verniciatura aggiungere i seguenti esami del sangue:</u> Emocromo completo Creatina Transaminasi YGT | Annuale Annuale Annuale Annuale |
| 7 | Meccanico, Idraulico, Elettricista ed Impiantista Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG <u>In caso di utilizzo sostanze chimiche e verniciatura aggiungere i seguenti esami del sangue:</u> Emocromo completo Creatina Transaminasi YGT | Annuale Annuale Annuale Annuale |
| 8 | Carrozziere ed Elettrauto Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG <u>In caso di utilizzo sostanze chimiche e verniciatura aggiungere i seguenti esami del sangue:</u> Emocromo completo Creatina Transaminasi YGT | Annuale Annuale Annuale Annuale |
| 9 | Fabbro Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave | Visita Audiometria Spirometria Visita cardiologica con ECG <u>In caso di utilizzo sostanze chimiche e verniciatura aggiungere i seguenti esami del sangue:</u> Emocromo completo Creatina Transaminasi YGT | Annuale Annuale Annuale Annuale |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 10 | <p>Addetto all'allevamento, governo, custodia, addestramento e sella animali</p> <p>Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) Lex (8h) dB(A) <80 rischio assente</p> | <p>Visita</p> <p>Emocromo completo</p> <p>Creatina</p> <p>Transaminasi</p> <p>YGT</p> | <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> |
| 11 | <p>Operatore per la lotta biologica, irroratore di prodotti antiparassitari, diserbanti, ecc.</p> <p>Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) Lex (8h) dB(A) <80 rischio assente</p> | <p>Visita</p> <p>Emocromo completo</p> <p>Creatina</p> <p>Transaminasi</p> <p>YGT</p> | <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> |
| 12 | <p>Addetti alla salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale, Aree attrezzate, Guida naturalistica, Addetto museo Agro-forestale</p> <p>Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) Lex (8h) dB(A) <80 rischio assente</p> | <p>Visita</p> <p>Visita cardiologica con ECG</p> | <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> |
| 13 | <p>Conduttore di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi</p> <p>Rischio di rumore = Lex (8h) dB(A) 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave</p> <p>Vibrazioni corpo intero (WBV)</p> | <p>Visita</p> <p>Audiometria</p> <p>Spirometria</p> <p>Visita cardiologica con ECG</p> | <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> |
| A | <p>Guardia Forestale</p> <p>Ufficiale e Sottufficiale Forestale</p> <p>Dirigente Tecnico Forestale</p> <p>Rischio VDT</p> | <p>Visita</p> <p>Spirometria</p> <p>Visita cardiologica con ECG</p> <p>Test Visivo o Visita Oculistica</p> | <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Annuale</p> <p>Varia</p> |
| B | <p>Funzionario Tecnico Forestale</p> <p>Perito ed Istruttore Tecnico Forestale</p> <p>Revisore Forestale</p> <p>Rischio VDT</p> | <p>Visita</p> <p>Spirometria</p> <p>Visita cardiologica con ECG</p> <p>Test Visivo o Visita Oculistica</p> | <p>Biennale</p> <p>Biennale</p> <p>Biennale</p> <p>Varia</p> |
| C | <p>Funzionario Amministrativo</p> <p>Istruttore Amministrativo</p> <p>Rischio VDT</p> | <p>Visita</p> <p>Spirometria</p> <p>Visita cardiologica con ECG</p> <p>Test Visivo o Visita Oculistica</p> | <p>Biennale</p> <p>Biennale</p> <p>Biennale</p> <p>Varia</p> |

NOTA: la periodicità delle visite, da annuale può essere diminuita a frazioni di anno, come da nota dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico n° 39/09 del 22.06.2009.

Il presente protocollo sanitario può essere variato in qualunque momento della esecutività del contratto per disposizione del Datore di Lavoro in seguito a variazione normativa o variazione parametri e norme di tutela sui luoghi di lavoro.

Agrigento li,

Il Dirigente del Servizio
F.to Ing. Federico Piazza



